



Consiglio Regionale della Puglia

1a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE



DISEGNO DI LEGGE : "Determinazione della tassa regionale di circolazione(L.14.6.1990,n.°158) "

Relatore:Ing.Luigi Ferlicchia

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 1^a COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE ING. LUIGI FERLICCHIA, IN ORDINE ALL'ESAME
DEI SEGUENTI:

- 1) D.D.L. - DETERMINAZIONE DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCO
LAZIONE (L. 14.6.90 n. 158);
- 2) D.D.L. - ADEGUAMENTO TASSE CONCESSIONI REGIONALI.

Signor Presidente

Colleghi Consiglieri,

la pressante scadenza del 31 ottobre ci impone per senso di re-
sponsabilità, spirito di servizio e rispetto istituzionale verso
la Regione Puglia, di adempiere all'approvazione di questi
primi atti legislativi esordendo in materia di tasse. Compito
ingrato, ma doveroso.

Non è il caso per nessuno fare demagogia in questa occa-
sione, perchè ne sappiamo tutti la derivazione legislativa.

1A

- 2 -

Occorre quindi buon senso, responsabilità e prevederne semmai, nei limiti del possibile, lo sbocco in investimenti a forte ricaduta sociale.

Crescente rilievo acquista, ai fini di una nuova definizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni, lo spazio relativo all'autonomia impositiva delle regioni espressamente previsto dall'art. 119 della Costituzione e sostanzialmente rimasto in ombra sin dalla legge finanziaria n. 281/70.

Si deve dire che nel corso di questi anni gli stessi cespiti che erano stati individuati a compartecipazione regionale sono stati unilateralmente utilizzati dallo Stato con finalità del tutto diverse da quelle della finanza regionale; così come non c'è dubbio che il sistema originario di finanza regionale designato dal legislatore nazionale con la legge n. 281 del 1970, rappresentava già una forzatura del disegno costituzionale, lad dove fondava il finanziamento delle Regioni prevalentemente su



- 3 -

assegnazioni statali ripartite tra le Regioni medesime.

E tuttavia, nel momento in cui si ridiscute il sistema finanziario regionale e quello di oggi, è uno di questi momenti, è necessario affermare con chiarezza che il mantenimento di un sistema di finanza prevalentemente derivata può apparire ammissibile, dal punto di vista costituzionale e politico, solo a patto che esso sia costituito in modo da garantire alle Regioni medesime la tutela sostanziale del principio di autonomia contenuto nell'art. 119 della Costituzione.

Autonomia finanziaria significa infatti disponibilità autonoma di risorse proprie; cioè, per definizione, non dipendente da discrezionali determinazioni del Governo centrale.

.../...

- 4 -

Sotto un altro profilo, l'art. 119 della Costituzione configura la finanza regionale non come un compito isolato della finanza pubblica, ma come un elemento essenziale dell'insieme, coordinato non solo con la finanza statale, ma anche con la finanza locale.

Da questo punto di vista è necessario proporsi l'obiettivo di costruire un nuovo sistema finanziario per la Regione in stretto collegamento con un nuovo sistema finanziario per gli Enti Locali.

E' anche per dimostrare la volontà di percorrere la strada di un responsabile esercizio del potere fiscale autonomo che questo Consiglio Regionale è chiamato oggi ad esercitare la facoltà riconosciutale dalla Legge n. 158/90 di una rideterminazione della tassa regionale di circolazione e di un adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali; tanto non solo per ciò

..../..



- 5 -

che potrà derivare alla regione in termini di maggiori entrate (circa 27 miliardi), ma anche come espressione di una disponibilità ad aprire un nuovo capitolo sul versante della autonomia impositiva.

Con riferimento ai due disegni di legge allegati, c'è da precisare che se oggi la loro approvazione è resa possibile attraverso l'applicazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 158 del 1990, è pur vero che sia la tassa di circolazione come tributi propri della regione Puglia traggono la loro forza giuridica già con la L.R. 13 gennaio 1972 n. 1, alla quale hanno fatto seguito la L.R. 9 giugno 1980 n. 65 avente per oggetto l'adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali e la L.R. 7 gennaio 1984 n. 1 per la determinazione della tassa regionale di circolazione.

I ddl, di cui trattasi, sono ad iniziativa del Governo Regio

.../...



- 6 -

nale e rinvergono dalla necessità di reperire nuove entrate regionali a fronte di finanziamenti statali rigidi ed in termini reali in fase di costante decremento.

IL ddl sulla tassa di circolazione è previsto dall'art. 5 della legge n. 158 del 14.6.90.

Sulla base della pred-etta legge è consentito alla Regione di stabilire un ammontare della tassa, in misura non eccedente il 110 % dell'ammontare complessivo della tassa erariale stabilita dallo Stato.

Il ddl che si propone, consentirebbe una maggiore entrata per il 1991 di circa 26 miliardi.

Quello relativo alle tasse di concessioni (L.R. n. 65/80 e 55/83) riviene dalla necessità di adeguamento della tassa ferme dal 1980 e produrrebbe un incremento di gettito di circa 1 miliardo per il 1991.

../..

- 7 -

E' opportuno rilevare che il complesso della manovra finanziaria ammonta a circa 27 miliardi e che produrrà i suoi effetti tanto in entrate che in uscita, a partire dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi.

Durante la discussione e l'approfondita analisi che si è svolta nella seduta di commissione del 27 c.m., sono scaturite osservazioni e rilievi tanto da parte della maggioranza quanto dalle minoranze.

La necessità di stabilire priorità nelle esigenze di spese di investimento, cui destinare le maggiori entrate, ^{che} produrranno comunque il loro effetto anche dopo il 1991.

Conoscere in modo preciso l'attuale situazione contabile e finanziaria della regione e conseguentemente la necessità di svolgere quanto prima una seduta monotematica è stato ribadito da tutta la Commissione.

..../..

- 8 -

In considerazione dei termini ristretti per l'approvazione dei suddetti ddl (entro il 31.10.90), non è stato possibile approfondire ulteriormente l'argomento.


E' opportuno, però, rilevare a tale proposito, che il complesso della manovra finanziaria del Bilancio di previsione 1991 e pluriennale '91 - '93, dovrà essere affrontato quanto prima e nei termini di legge.

In quell'occasione non mancheranno gli opportuni confronti politici e le audizioni preventive di tutte le forze sociali, affinché, pur in presenza di entrate sostanzialmente derivate dalla normativa statale e comunitaria si possa far fronte alle crescenti necessità della comunità regionale.

In questa sede si ritiene opportuno prospettare il vincolo di destinazione delle risorse così acquisite, in investimenti nel campo dei servizi sociali come la tossicodipendenza, la devian-

za minorile, etc., di cui la comunità pugliese ha tanto ed urgente bisogno, cominciando con ciò a dare corpo a quanto riportato dal Presidente Bellomo nelle proprie dichiarazioni programmatiche, ma anche cercando di alimentare un approccio e un rapporto nuovo e trasparente tra la collettività regionale chiamata a pagare il costo di nuove iniziative e la istituzione Regione che, con senso di responsabilità, deve tradurre tempestivamente e concretamente in spese di finanziamento.

Tutto ciò premesso, la I^a Commissione, nella seduta del 27 c.m., ha espresso sui due ddl in esame, parere favorevole e peranto li sottopone all'approvazione di questa Assemblea.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. ...', is written in the bottom right corner of the page.



Consiglio Regionale della Puglia

1a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.1 del 27.10.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 27.10.90 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data: 24.10.1990

- D.D.L.: "Determinazione della tassa regionale di circolazione (L.14.6.90 n.°158)". (3/A)

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. Sui presenti atti è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Ferlicchia, Copertino, Fusillo, Minischetti, Sabato.

contrario: Angiuli, Borgia, De Lucia, Di Pietrangelo.

di astensione: =====

MA/100

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Consigliere: **FERLICCHIA**



D.D.L.: "Determinazione della tassa regionale di circolazione (L.14.6.90 n.158)".

ART.1

Ai sensi dell'art.4 della legge 16 maggio 1970 n.281 concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario" così come sostituito dall' art.5 della legge 14 giugno 1990 n.158 l'aliquota della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale, prevista dall'art.4 bis del decreto legge 30 settembre 1989 n.332 convertito con legge 27 novembre 1989 n.384.

ART.2

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dal 1° gennaio 1991.

Testo approvato dalla Commissione : "Determinazione della tassa regionale di circolazione (L.14.6.90 N.158)".

IDEM

IDEM

13

ART.3

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art.60 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.P..

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE